COMUNE DI BATTIFOLLO
Provincia di Cuneo

Via Maestra , 38
12070 Battifollo (CN)
Tel. 0174 78 33 18
Fax 0174 78 37 07

Email:battifollo@ruparpiemonte.it
PEC:battifollo@cert.ruparpiemonte.it

P.IVA: 00541410049

ORDINANZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 4 DEL 23/11/2026

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RITENUTA la necessità di emanare provvedimenti a tutela della circolazione stradale e dell'incolumità delle persone in caso di nevicate;

RAVVISATA l'esigenza di porre i mezzi sgombero neve e spargisale in condizioni di operare adeguatamente per il servizio invernale;

VISTI gli artt. 7 e 159 del Vigente Codice della Strada approvato con D.L.vo 285/1992 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;

VISTO il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la L. 689/1981 e s.m.i.;

ORDINA

IN CASO DI NEVICATE CHE:

1. In prossimità di strade e/o piazze comunali nonché nelle restanti aree interessate dal passaggio dei mezzi di sgombero neve, È VIETATA PERMANENTEMENTE - CON

RIMOZIONE FORZATA - LA SOSTA A TUTTI I VEICOLI, che impediscono il regolare passaggio dei predetti mezzi;

2. Il posizionamento di sacchi e/o contenitori dei rifiuti sulla pubblica via nei giorni stabiliti, deve avvenire in modo tale da non compromettere il passaggio dello spazzaneve o mezzi d'opera;
3. Per l'intero periodo invernale, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e comunque fino al giorno 15 aprile 2027, i proprietari o conduttori degli immobili in fregio alle pubbliche strade, in aderenza a quanto previsto dall'art. 62 del vigente regolamento comunale di Polizia Urbana, dovranno rimuovere le opere di recinzione mobili poste a distanza inferiore a metri lineari 3,50 dalla mezzeria della carreggiata stradale, al fine di consentire l'espletamento del servizio di sgombero neve, potendo mantenere unicamente parti stabilmente fissate al suolo di altezza non superiore ai venti centimetri.
4. I proprietari o i conduttori di tutti gli stabili sono tenuti a provvedere allo sgombero della neve dai tetti verso il suolo pubblico con le dovute cautele, affinché l'operazione non possa recare danno o molestia ai passanti;
5. Durante e dopo le nevicate, È VIETATO - salva espressa autorizzazione rilasciata dal comune - depositare su vie, piazze ed aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o in aree private;
6. È fatto inoltre obbligo ai proprietari o ai conduttori degli immobili in fregio alle pubbliche strade, di provvedere al taglio dei rami di piante esistenti sulla loro proprietà ed aggettanti sul suolo pubblico, costituenti un potenziale pericolo, attesa la loro responsabilità per eventuali danni a terzi.

INVITA

La cittadinanza a:

- mettere in atto tutti i necessari accorgimenti per non metter in pericolo la propria ed altrui incolumità. In particolare si invitano i proprietari o i conduttori di tutti gli stabili a monitorare eventuali ghiaccioli o blocchi di neve aggettanti anche per scivolamento su aree pubbliche o private (da tetti, grondaie, balconi etc.), rimuovendo tempestivamente – qualora si renda necessario - le eventuali situazioni di pericolo, adoperando ogni opportuna cautela per evitare pregiudizi alla sicurezza di persone o cose (es. delimitando l'area interessata). Qualora gli interessati non ritengano possibile provvedere alla rimozione delle predette condizioni di pericolo per motivi tecnici o di sicurezza, è fatto comunque obbligo agli stessi di segnalare prontamente il pericolo con transennamenti o con altro mezzo opportunamente predisposto. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle predette operazioni dovrà essere data preventiva comunicazione ai locali uffici comunali;

- Limitare gli spostamenti in auto alle ipotesi strettamente necessarie e solo se dotati di pneumatici invernali o catene da neve, informandosi preventivamente delle condizioni della viabilità ed evitare l'utilizzo di ciclomotori a due ruote o cicli / motocicli;

AVVERTE

Fatto salvo quanto disposto dai Regolamenti comunali e dal Codice della Strada vigenti ed eventuali illeciti di carattere penale, i contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 150,00.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e ne sarà data diffusione mediante il sito internet comunale e con ogni mezzo a disposizione ed ha efficacia per 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Piemonte (D.L.vo 104/2010 e s.m.i.) o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), da proporre rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il personal del Servizio Tecnico, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Prot. N. 0001128
Battifollo, 23/11/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Balbo Giovanni
Firmato digitalmente